

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° 21 / 110 10/05/2012

SETTORE AMBIENTE

RIFIUTI E INQUINAMENTO

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

Ordinanza ai sensi dell'art. 244 D.L.gs 152/06 e s.m.i. di individuazione del responsabile del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione. Sito d'Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMBIENTE

VISTO l'art.244 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., che prevede che competa alle Province la diffida con ordinanza motivata al responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del titolo V, del suddetto decreto;

VISTO l'art.107 del Testo Unico sulle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.gs.267 del 18/08/2000;

RICHIAMATO l'atto di avvio del presente procedimento, ai sensi degli artt.7 e 8 Legge 241/90 e s.m.i., nota prot.54610 del 20/10/11;

SENTITO il Comune di Mantova, come previsto dall'art.244 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., che con nota prot.15248 del 26/04/2012, ha comunicato le proprietà delle aree in cui ricade lo stabilimento Industria Colori Freddi San Giorgio di Via U.Barbieri 12 e dichiarato di non essere in possesso di ulteriori elementi utili per l'emissione del presente provvedimento;

PRESO ATTO che il sito in questione risulta di proprietà della Società Industria Colori Freddi San Giorgio srl, avente sede legale in Mantova, via Ulisse Barbieri 12, e, per una piccola porzione (Foglio 71, mappali 148 – 256), della Signora Martignoni Gloria, residente in San Giorgio di Mantova via Caselle 37, e che ai sensi del c.3 dell'art.244 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., l'ordinanza deve essere notificata anche al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.253;

PRESO ATTO che con nota avente oggetto "*V/s comunicazione in data 20.10.2011 n.54610 prot. avente ad oggetto Avvio del procedimento ex artt.7 e 8 L.241/90 e art.244 D.Lgs 152/06*", in atti provinciali al prot. 59181 del 16/11/11, l'Industria Colori Freddi S.Giorgio S.r.l. precisa di aver provveduto all'infissione di pozzi piezometrici ed all'emungimento delle acque di falda contaminata con relativo trattamento presso idoneo impianto e dichiara che la contaminazione della falda non sia connessa con la propria attività produttiva (attuale e pregressa);

PRESO ATTO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con il D.M.

07/02/03 “PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO” ha individuato le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio. L'area di proprietà INDUSTRIA COLORI FREDDI S.GIORGIO S.r.l. rientra nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di “Laghi di Mantova e Polo Chimico”; la falda sottostante l'industria Colori Freddi ed a valle dello stesso risulta inquinata principalmente da composti Alifatici Clorurati Cancerogeni.

L'integrazione al Piano di Caratterizzazione presentato dall'Industria Colori Freddi è stato approvata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot.3307/QdV/DI/B del 06/02/07, che ha approvato il verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 20/01/2006 relativa al Sito di Interesse Nazionale di “Laghi di Mantova e Polo Chimico”. Ma ad oggi, a parte l'infissione di alcuni piezometri, la Ditta non ha ancora proceduto né alla sua esecuzione in contraddittorio con ARPA né all'individuazione di fonti attive di contaminazione presenti all'interno del proprio stabilimento. Attualmente presso il sito in oggetto è attivo un sistema di messa in sicurezza della falda attraverso l'emungimento di un solo pozzo (circa 45 m³/giorno), non sufficiente a contenere la contaminazione all'interno del sito e ad impedire la conseguente propagazione a valle dello stesso.

Successivamente, anche nell'ultima Conferenza dei Servizi Decisoria del 31/07/09 relativa al Sito di Interesse Nazionale di “Laghi di Mantova e Polo Chimico”, approvata con Decreto Direttoriale prot.8495/QdV/DI/B del 30/09/09, il Ministero ha sollecitato l'Industria Colori Freddi a trasmettere i risultati della caratterizzazione entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto. Nel suddetto verbale il Ministero ha inoltre aggiunto: *“In caso di ulteriore inadempienza da parte dell'Azienda, in relazione sia agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, sia alle attività di caratterizzazione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attiverà ai sensi del comma 5 dell'art.252 Titolo V – Parte Quarta del D.L.gs. 152/06, i poteri sostitutivi in danno del medesimo soggetto inadempiente”*.

PREMESSO che i dati a disposizione ed in particolare l'incremento delle concentrazioni nei piezometri da monte a valle all'interno del colorificio, indicano che l'Industria Colori Freddi S.Giorgio rappresenta una sorgente di contaminazione delle acque sotterranee da composti alifatici clorurati cancerogeni. Infatti i piezometri realizzati da Sogesid nell'ambito *“Indagini geognostiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione preliminare dell'intervento di MISE della falda acquifera”*, ed ubicati a monte idrogeologico

dell'Industria Colori Freddi S.Giorgio, lungo l'allineamento 1 dello studio ARPA del 2007, indicano che le acque sotterranee in ingresso al sito sono prive di composti alifatici clorurati, con valori inferiori ai rispettivi limiti di rilevabilità. La circostanza dimostra la presenza di una sorgente attiva di contaminazione delle acque sotterranee all'interno del Colorificio Freddi S.Giorgio, come dichiarato da ARPA nella relazione "*Sito di Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico – Nona campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee, giugno 2009. Valutazione e validazione risultati analitici Elaborazione e commento dei risultati*", trasmessa con nota prot.95542 del 06/07/10: "...i dati a disposizione, ed in particolare l'incremento delle concentrazioni nei piezometri da monte a valle all'interno del colorificio, indicano che l'Industria Colori Freddi S.Giorgio rappresenta una sorgente di contaminazione delle acque sotterranee da composti alifatici clorurati cancerogeni. Ad ulteriore dimostrazione di quanto sopra affermato, si precisa che i piezometri realizzati da Sogesid nell'ambito "*Indagini geognostiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione preliminare dell'intervento di MISE della falda acquifera*", ed ubicati a monte idrogeologico dell'Industria Colori Freddi S.Giorgio, lungo l'allineamento 1 dello studio ARPA del 2007, indicano che le acque sotterranee in ingresso al sito sono prive di composti alifatici clorurati, con valori inferiori ai rispettivi limiti di rilevabilità. Si conferma pertanto la tesi della presenza di una sorgente attiva di contaminazione delle acque sotterranee all'interno del Colorificio Freddi S.Giorgio ...". Nella relazione viene inoltre evidenziato l'andamento del Tetracloroetilene nel piezometro FP1, ubicato immediatamente a valle del colorificio in area di proprietà della ferramenta F.Ili Posio, in cui si nota un forte incremento delle concentrazioni di oltre 3 ordini di grandezza, con valori che passano da 10 µg/l (dati 8° campagna) a oltre i 6300 µg/l (dati 9° campagna), a fronte di un limite di legge di 1,1 µg/l e

CONSIDERATO che le osservazioni della Ditta relative all'imputabilità della contaminazione alla situazione idrogeologica dell'area non sono accettabili poiché la contaminazione non risulta ascrivibile ai soli aspetti geologici, ma necessariamente è imputabile ad un'attività di tipo antropico, non esistono infatti sorgenti naturali di composti alifatici clorurati e le indagini di cui sopra hanno individuato la sorgente della contaminazione internamente alla Ditta dell'Industria Colori Freddi S.Giorgio.

Preso atto che il plume di contaminazione da composti alifatici clorurati cancerogeni nelle acque sotterranee che ha origine presso l'Industria Colori Freddi S.Giorgio S.r.l. si estende, come indicato nelle relazioni ARPA "*Sito di Interesse Nazionale Laghi di Mantova*

e Polo Chimico – Nona campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee, giugno 2009. Valutazione e validazione risultati analitici Elaborazione e commento dei risultati” (trasmessa con nota prot.95542 del 06/07/10) e *“Sito di Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico – Nona campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee, settembre 2010. Valutazione e validazione risultati analitici Elaborazione e commento dei risultati”* (trasmessa con nota prot.115342 del 25/08/11), anche nelle aree poste a valle idrogeologico rispetto all’Industria Colori Freddi, in particolare delle Ditte F.lli Posio Spa, ITAS Spa, SOGEFI FILTRATION SPA, distributore carburanti AGIP di via Brennero (di proprietà C.L.A.I.P.A.), SOL SPA, nonché dell’area dell’ex distributore carburanti IP 2096 di via Brennero (di proprietà ENI Spa).

RITENUTO

che la Società Industria Colori Freddi S.Giorgio S.R.L. - con sede legale in Mantova, via Barbieri 12 -, sia da identificare come responsabile dell’evento di superamento delle CSC di cui alla Tabella 2 Allegato 5, Titolo V, Parte 4 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., e della conseguente contaminazione da composti alifatici clorurati riscontrata nelle acque sotterranee in corrispondenza dell’insediamento produttivo dell’Industria Colori Freddi S.Giorgio S.R.L. di via Barbieri 12, e nelle aree poste a valle idrogeologico rispetto all’Industria Colori Freddi, in particolare delle Ditte F.lli Posio Spa, ITAS Spa, SOGEFI FILTRATION SPA, distributore carburanti AGIP di via Brennero (di proprietà C.L.A.I.P.A.), SOL SPA, nonché dell’area dell’ex distributore carburanti IP 2096 di via Brennero (di proprietà ENI Spa).

ORDINA

all’Industria Colori Freddi S.Giorgio S.R.L. - con sede legale in Mantova, via Barbieri 12 -, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, nonché al signor Freddi Romano, in qualità di Presidente della Industria Colori Freddi S.Giorgio S.R.L., e al signor Bondi Franco, in qualità di Amministratore Delegato della Industria Colori Freddi S.Giorgio S.R.L., a provvedere ai sensi del titolo V, Parte 4 del D.L.gs.152/06 e s.m.i. ad adempiere a tutte le attività e prescrizioni previste dall’art.242 e 244 del D.L.gs.152/06 e s.m.i. nonché a quanto disposto dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito della procedura relativa al Sito di Interesse Nazionale di “Laghi di Mantova e Polo Chimico”;

AVVERTE

che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, oltre alle conseguenze penali di cui all'art.650 c.p., ai sensi dell'art.250 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., qualora neppure il proprietario dell'area o altro soggetto interessato provveda, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.L.gs.152/06 e s.m.i., sono adottati dall'amministrazione competente in danno ai soggetti obbligati e con recupero delle somme anticipate. Inoltre, in caso di inadempimento alla presente ordinanza trova applicazione l'art.253 del medesimo decreto, che stabilisce che l'intervento costituisce onere reale sui siti contaminati.

Ai sensi dell'art.3, c.4 della Legge 07/08/1990 n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

Mantova, 10 maggio 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
(Dott.ssa M. Cristina Longhi)